

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI
MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Emanato con decreto rettorale dell'11 giugno 2021, n.746

Articolo 1
DEFINIZIONE

1. L'Università degli Studi del Sannio, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, nazionale e di Ateneo, organizza Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, nonché di aggiornamento professionale, finalizzati allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, a conclusione dei quali rilascia i titoli di Master Universitario di primo e di secondo livello.
2. Le denominazioni “Master Universitario di primo livello” e “Master Universitario di secondo livello” si applicano esclusivamente ai Corsi organizzati ai sensi dell’art. 3, comma 9, e dell’art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni, dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 774 del 12 ottobre 2017 e del presente Regolamento. Nelle disposizioni che seguono si intendono con “Master” i Corsi che rilasciano il titolo di “Master Universitario di primo livello” e “Master Universitario di secondo livello”.

Articolo 2
ISTITUZIONE

1. L’istituzione dei Master è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, previo parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Senato Accademico.
2. Nella proposta di istituzione devono essere indicati:
 - a. la denominazione;
 - b. il Dipartimento proponente e altre strutture dell’Ateneo responsabili della gestione amministrativa;
 - c. gli obiettivi formativi;
 - d. il profilo professionale che si intende formare;
 - e. gli esiti della consultazione con le parti interessate e delle analisi effettuate finalizzate a verificare la validità dell’iniziativa, anche in relazioni ad eventuali offerte formative analoghe preesistenti, ed a quantificarne le ricadute occupazionali;
 - f. l’ordinamento didattico, con l’assegnazione dei Crediti Formativi Universitari alle attività formative previste e, per gli insegnamenti, con l’indicazione del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento;
 - g. le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
 - h. il nominativo del Coordinatore, come previsto dall’articolo 6 del presente regolamento;
 - i. la composizione del Consiglio, come previsto dall’articolo 6 del presente regolamento;
 - j. gli eventuali Enti pubblici e privati che collaborano all’organizzazione ed espletamento del Master, come previsto dall’articolo 11 del presente regolamento;
 - k. i requisiti di ammissione, così come previsti dall’articolo 8 del presente regolamento;
 - l. la durata e il periodo di svolgimento;
 - m. l’indicazione del numero minimo di studenti necessario per l’attivazione del Master e, eventualmente, del numero massimo di studenti ammissibili;

- n. le risorse di docenza necessarie e le modalità di affidamento, come previsto dall'articolo 6 del presente regolamento;
 - o. le aule, laboratori, biblioteche e ogni risorsa disponibile per lo svolgimento del Master nonché la sede di svolgimento dello stesso;
 - p. il piano finanziario dell'iniziativa redatto sotto forma di prospetto analitico delle entrate, relative anche a contributi degli studenti iscritti, nonché delle uscite, coerente con le disponibilità di strutture ed i vincoli imposti dai precedenti punti, corredato dai documenti probatori di eventuali finanziamenti di Enti e/o soggetti esterni, pubblici o privati, nonché, nel caso di Corsi inter-Dipartimentali o inter-Ateneo, con la ripartizione delle risorse disponibili;
 - q. il regolamento didattico;
 - r. eventuali convenzioni/lettere di intenti con Enti e/o soggetti esterni.
3. La proposta di istituzione del Master, da redigersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Regolamento, deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 30 marzo antecedente all'anno accademico in cui si vuole dare inizio alle attività del Master e dovrà essere trasmessa all'Ufficio competente dell'Amministrazione.
 4. Il Master è attivato con decreto del Rettore a seguito della concertazione tra gli uffici competenti dell'Amministrazione e il Coordinatore. Qualora, alla scadenza del bando di concorso, non si sia raggiunto il numero minimo di studenti per l'attivazione, sarà possibile rivedere il piano finanziario che dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento e trasmesso all'ufficio che ne cura l'attivazione.

Articolo 3

ATTIVAZIONI SUCCESSIVE

1. Per ogni nuova attivazione del Master, in anni accademici successivi, con identica denominazione e ordinamento didattico, è sufficiente la delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. La richiesta di riattivazione del Dipartimento deve dettagliare analiticamente ogni modifica dalla proposta istitutiva, chiarendo le motivazioni e garantendo la sussistenza dei requisiti in termini di docenti, di strutture e copertura economica, al fine di garantire gli obiettivi formativi del Master. La proposta deve contenere una relazione sugli esiti del Corso offerto nei precedenti anni accademici con particolare riferimento alle ricadute occupazionali dei diplomati.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento con le proposte di riattivazione del Master deve pervenire all'Ufficio competente entro il 30 marzo antecedente all'anno accademico in cui si vuole dare inizio alle attività del Master.

Articolo 4

ORGANI DI GOVERNO

1. Organi di Governo del Master Universitario sono: il Coordinatore ed il Consiglio.
2. Il Regolamento Didattico del Corso può prevedere ulteriori organi, determinandone competenze, composizione e criteri di nomina.

Articolo 5

COORDINATORE E CONSIGLIO

1. Il Coordinatore, individuato nella proposta istitutiva tra i docenti di ruolo dell'Università degli Studi del Sannio che svolgeranno attività didattica nel Master:

- a. è responsabile delle attività del Corso;
 - b. presiede il Consiglio;
 - c. propone al Direttore del Dipartimento responsabile della gestione amministrativa del Master le relative spese.
2. Il Consiglio è composto dai Professori e dai Ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi del Sannio che svolgono attività didattica nel Corso.
 3. Nel caso di Master inter-Ateneo possono partecipare al Consiglio i professori di ruolo e i ricercatori degli Atenei convenzionati che svolgono attività didattica nel Corso di Master.
 4. Nel caso di Master organizzati in collaborazione con Enti pubblici e/o privati può essere prevista la partecipazione al Consiglio di un rappresentante di detti Enti.
 5. Il Consiglio propone al Dipartimento:
 - a. il calendario delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso, delle prove di verifica e della prova finale;
 - b. le regole di accertamento della frequenza degli allievi, ove ritenute necessarie; lo svolgimento di eventuali attività didattiche integrative;
 - c. i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso di Master Universitario.
 6. Il Consiglio viene costituito in presenza di almeno quattro membri che svolgono attività didattica nel Corso di Master, almeno la metà dei quali professori di ruolo e ricercatori dell'Università degli Studi del Sannio che svolgono attività didattica nel Master. In mancanza, i compiti e le funzioni del Consiglio del Corso di Master Universitario vengono automaticamente trasferiti al competente Consiglio di Dipartimento.

Articolo 6

ATTIVITA' DIDATTICHE

1. I docenti di ruolo dell'Università del Sannio svolgono attività didattiche e di servizio agli studenti nel Master in base allo status giuridico e nel rispetto delle norme giuridiche, dell'articolo 35 del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, nonché di altri regolamenti vigenti in materia;
2. Il Consiglio di Dipartimento con propria deliberazione può affidare a suoi docenti compiti didattici e di servizio agli studenti iscritti ai Master. In ogni caso i professori sono tenuti prioritariamente ad assicurare presso il Dipartimento di afferenza la copertura degli insegnamenti che contribuiscono al raggiungimento dei requisiti di docenza necessari per garantire la sostenibilità dei Corsi di Studio e la loro compatibilità con le disposizioni in merito all'Assicurazione della Qualità di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, può, inoltre, affidare ai docenti in servizio presso il Dipartimento ulteriori incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza o di un settore scientifico-disciplinare affine, previa acquisizione del consenso dell'interessato.
4. I professori e ricercatori dell'Ateneo che svolgono attività didattica nei Master possono essere retribuiti, una volta assolto l'impegno didattico frontale minimo previsto dalle linee di indirizzo approvate dall'Ateneo, utilizzando esclusivamente i fondi di pertinenza del Master.
5. L'affidamento di attività didattica ad altro personale, anche esterno all'Università, non superiore al 70% delle ore di docenza previste, avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure selettive. L'articolo 23 della legge 240 del 22 dicembre 2010 ed i Regolamenti di Ateneo costituiscono norme di principio per lo svolgimento della procedura da parte dei Dipartimenti.

6. I Dipartimenti, in sede di programmazione delle attività didattiche previste per lo svolgimento del Master, deliberano le esigenze di conferimento di incarichi didattici esterni e procedono all'emanazione del relativo bando per la procedura di valutazione comparativa che assicuri la pubblicità degli atti e la verifica dei requisiti e della professionalità richiesti.
7. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei professori a contratto e quelli relativi a rimborsi e/o erogazione di compensi a favore del personale esterno che ha tenuto seminari e conferenze gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del Master. Detti compensi potranno essere corrisposti, previa attestazione dell'attività svolta, confermata dal Coordinatore.
8. La corresponsione dei compensi è eseguita dal competente ufficio dell'Amministrazione secondo le procedure in uso nell'Ateneo.

Articolo 7 **AMMISSIONE**

1. Ai Master universitari di primo livello sono ammessi coloro in possesso di:
 - a. titolo di studio universitario di durata almeno triennale conseguito secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99;
 - b. laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
 - c. laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
 - d. titolo di pari valore rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del Master ai soli limitati fini dell'iscrizione al Master;
 - e. ogni altro titolo di studio riconosciuto idoneo dalla normativa vigente;
 - f. uno dei titoli di necessari all'ammissione ad un Master universitario di secondo livello di cui al comma successivo.
2. Ai Master universitari di secondo livello sono ammessi coloro in possesso di:
 - a. laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99;
 - b. laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
 - c. laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
 - d. titolo di pari valore rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del Master ai soli limitati fini dell'iscrizione al Master,
 - e. ogni altro titolo di studio riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.
3. Può essere ammessa l'iscrizione ai Master anche a soggetti privi dei requisiti previsti per l'accesso, in qualità di uditore. In tal caso, al termine del Master, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
4. L'ammissione al Master è per titoli e/o esami, ed è riservata ai soggetti in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2, coerentemente agli obiettivi formativi del Master.
5. Le modalità di selezione degli studenti devono essere indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Master e riportate nel bando di selezione.
6. L'iscrizione ad un Master è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di studi, laurea, laurea magistrale, corso di specializzazione, dottorato di ricerca, tirocinio formativo attivo (TFA) ed altro master universitario. In nessun caso può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza dal Master.
7. In caso di iscrizione e successiva rinuncia a proseguire nel Master, l'interessato è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore e al Coordinatore del Master. Se la rinuncia avviene in un momento in cui è ancora possibile lo scorrimento della graduatoria degli idonei ai fini della copertura del posto resosi disponibile, l'Amministrazione si riserva la possibilità di restituire quanto versato all'atto dell'iscrizione, ad eccezione della Tassa Regionale e del bollo virtuale. Se la rinuncia avviene in un momento successivo, non potrà più essere restituito quanto versato.

Articolo 8

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. L'insieme delle attività formative previste dall'ordinamento didattico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), deve corrispondere all'acquisizione da parte degli studenti, coerentemente alla normativa vigente, di almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale, distribuiti di norma nell'arco di un anno.
2. Il conseguimento dei CFU è subordinato a prove di verifica del profitto.
3. Al termine del Corso, subordinatamente al superamento di una prova finale, l'Università degli Studi del Sannio rilascia il titolo di Master Universitario.
4. Il Consiglio può riconoscere un massimo di 12 CFU, con corrispondente riduzione del carico formativo previsto per il conseguimento del titolo, in relazione ad attività formative e di perfezionamento precedentemente svolte e delle quali esista attestazione. Il riconoscimento dei CFU potrà avvenire previa valutazione della coerenza tra l'attività formativa svolta e gli obiettivi formativi del Corso e sempre che non siano compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo di accesso al Master.
5. Il Regolamento Didattico del Master di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q, stabilisce la corrispondenza tra i CFU delle diverse tipologie di attività formative e le ore previste per l'espletamento delle stesse. In ogni caso un CFU rappresenta in media 25 ore di impegno, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dal Master.

Articolo 9

GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La gestione amministrativa dei Master è affidata al Dipartimento proponente o, in ogni caso, a strutture dell'Ateneo.
2. I Master devono essere interamente autofinanziati.
3. La copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del Corso è assicurata:
 - a) dai contributi di iscrizione; essi possono essere differenziati per i diversi Corsi di Master sulla base della specificità del percorso formativo e degli obiettivi; tali contributi sono fissati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Dipartimento che gestisce il Master;
 - b) da erogazioni a ciò finalizzate di enti e/o soggetti esterni;
 - c) da risorse eventualmente assicurate da strutture dell'Ateneo.
4. Le risorse sono versate all'Amministrazione centrale, che trattenuto il 10% delle entrate, trasferisce la quota rimanente al Dipartimento che ha l'incarico della gestione amministrativa del Master.
5. Qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento di attività amministrativo-contabili connesse al funzionamento del Master da parte del personale interno o anche esterno, le stesse potranno essere retribuite con l'utilizzo delle risorse trattenute dall'Amministrazione.
6. Le carriere degli studenti iscritti al Master sono gestite dagli uffici competenti dell'Amministrazione con gli applicativi informatici in uso in ateneo.

Articolo 10

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

1. Il Master garantisce i requisiti di Assicurazione della Qualità previsti dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, perseguendo gli obiettivi del Piano Strategico.

2. I requisiti di qualità richiesti, gli indicatori per la valutazione e le modalità del monitoraggio del Master, stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ateneo, su proposta del Presidio della Qualità, contemplano l'analisi dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi del Master, la rilevazione dell'opinione degli studenti, la valutazione delle ricadute occupazionali e del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.
3. Concluso il Master, il Coordinatore redige una relazione riportando gli elementi di cui al precedente comma che trasmette, unitamente al bilancio consuntivo, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità ed al Nucleo di Valutazione.

Articolo 11 CONVENZIONI

1. L'istituzione di Corsi di Master, in collaborazione con altre Università italiane e/o straniere e con Enti pubblici e privati, è regolata da apposite Convenzioni.
2. Per i Corsi di Master istituiti in regime di convenzione con altre Università, italiane e/o straniere, il titolo di Master Universitario può essere rilasciato congiuntamente dalle Università consorziate.
3. Le Convenzioni devono disciplinare, tra l'altro, la ripartizione delle attività didattiche tra le Università consorziate.
4. Ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, i tirocini degli studenti, se previsti, sono regolati dalla Convenzione di Tirocinio ed Orientamento dell'Università del Sannio, così come previsto dall'articolo 1, comma 1. Questa Convenzione rappresenta l'unico atto formale richiesto per l'istituzione del Master, se la collaborazione si limita ad accogliere presso le strutture dell'Università e/o dell'Ente convenzionato studenti del Master.

Articolo 12 RILASCIO DEL TITOLO CONGIUNTO O DOPPIO

1. L'Ateneo, ai sensi dell'ordinamento vigente, per mezzo di apposite convenzioni, può rilasciare titoli di Master Universitari congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.
2. Nel caso di titoli congiunti, il titolo è rilasciato congiuntamente da tutte le Università convenzionate e ha pari valore nei rispettivi paesi. Il titolo riporta la qualifica cui corrisponde il programma congiunto negli ordinamenti delle diverse Università partner, secondo la normativa nazionale di riferimento.
3. Nel caso di titoli doppi, vengono rilasciati i titoli nazionali finali delle Università convenzionate che hanno concorso all'erogazione del Master, secondo gli accordi e le forme stabilite dalla convenzione.

Articolo 13 Norme finali e transitorie

1. Restano fermi i Corsi di Master Universitario già istituiti fino alla data di emanazione del presente Regolamento.

Articolo 14 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e la normativa nazionale vigente.